

Reper



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale ordinario di Roma, in persona del giudice designato, Assunta Canonaco, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] nel ruolo degli affari contenziosi per l'anno [REDACTED], vertente

**TRA**

[REDACTED]  
elett.te domiciliati in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n. 266 presso lo studio dell'avv. Angelo Fiore Tartaglia che li rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti per atto Notaio dott. Alberto Piccini rep. [REDACTED] del [REDACTED] in atti

**ATTORI**

**E**

**MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri pro tempore,**  
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12

**CONVENUTI**

**OGGETTO:** risarcimento danni da esposizione e contatto con polveri di uranio impoverito.



**CONCLUSIONI:** come da verbale di udienza del [REDACTED] da intendersi qui integralmente trascritto.

### IN FATTO E IN FATTO

Con atto di citazione notificato in data 2 [REDACTED] [REDACTED] rispettivamente genitori e sorella del defunto Caporal Maggiore Capo dell'Esercito Italiano [REDACTED] convenivano dinanzi a questo Tribunale il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per sentire condannare il primo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti *iure proprio* e *iure hereditario* a seguito del decesso del loro prossimo congiunto.

A tal fine esponevano che: [REDACTED] era un militare arruolato nelle fila dell'Esercito Italiano dal [REDACTED] che aveva prestato servizio in missione internazionale in Kosovo a Pec (Missione KFOR) dal [REDACTED] al [REDACTED] con incarico di fuciliere; - che era stato inviato in servizio nuovamente in Kosovo (Dakovica) dal [REDACTED] al [REDACTED] con incarico di guastatore; - che era ancora inviato in servizio in missione internazionale in Afghanistan, a Khowst, dal [REDACTED] al [REDACTED] (operazione Nibbio nell'ambito della missione Enduring Freedom), in Iraq (località Nassiria) dal 2 [REDACTED] all' [REDACTED] (operazione Antica Babilonia 5) e dal [REDACTED] al [REDACTED] (Operazione Antica Babilonia), sempre con incarico di guastatore; - che al ritorno in Italia gli era stato diagnosticato "carcinoma indifferenziato del torace con interessamento metastatico osseo in trattamento chemioterapico", nonché "insufficienza renale ed insufficienza respiratoria in metastasi ossee da carcinoma indifferenziato del polmone"; - che, nonostante i numerosi trattamenti sanitari, [REDACTED] e decedeva il 01.07.2007; - che il militare, già indebolito per la moltitudine di vaccini somministrati senza il rispetto dei



[REDACTED]

tempi previsti nei protocolli medici, nei lunghi mesi in cui aveva prestato servizio nelle missioni internazionali di pace era stato esposto a fattori di rischio, in particolare a contaminazioni tossiche provocate dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall'impatto ed esplosione delle munizioni anche all'uranio impoverito; - che il Ministero della Difesa non aveva informato i militari del rischio di insorgenza delle malattie tumorali, né aveva dotato i militari, stanziati nelle zone interessate dalle missioni in questione, degli opportuni dispositivi di sicurezza idonei a prevenire l'inalazione e in generale il contatto con polveri di uranio impoverito; - che l'uso di munizioni e materiali con uranio impoverito aveva determinato una combustione di questi materiali che, ad altissime temperature, si erano fusi e mischiati nell'aria e nelle acque del posto; - che l'uso di solventi chimici per lo svolgimento delle mansioni (come la pulizia delle armi) aveva concorso a contaminare acqua e aria; - che l'inalazione dell'aria tossica e il contatto con acqua contaminata aveva contribuito all'insorgenza della patologia riportata dal [REDACTED] sino a determinarne la morte; - che particelle di metalli cancerogenetici erano state rinvenute nel corpo del [REDACTED] - che sussisteva la responsabilità del Ministero della Difesa convenuto a norma degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c., nonché ai sensi dell'art. 2050 c.c. per i danni derivati dallo svolgimento di attività pericolosa; - che il Ministero della Difesa doveva essere condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti.

Le Amministrazioni convenute si costituivano con rituale comparsa di costituzione e risposta, eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito in favore del Giudice Amministrativo, dal momento che i fatti oggetto di causa avevano riguardato un militare in



Sentenza n. [REDACTED]

Reper [REDACTED]

servizio e, dunque, ai sensi degli artt. 3 e 63, comma IV, d. lgs. 165/2001, le relative controversie sarebbero sottratte alla giurisdizione del Giudice Ordinario, rimanendo devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Eccepevano il difetto di legittimazione del Ministero Economia e Finanze, estraneo a fatti oggetto della controversia. Le parti convenute eccepevano poi un limite esterno di giurisdizione, in quanto le controversie per cui è causa avrebbero ad oggetto questioni aventi carattere politico, ossia riguardanti scelte compiute dal Governo, su mandato del Parlamento, per adempiere ad obblighi nascenti dall'appartenenza dell'Italia ad organizzazioni internazionali e dunque, in quanto tali, sottratte al sindacato giurisdizionale. Nel merito, parte convenuta contestava la sussistenza dei presupposti della responsabilità a vario titolo ascritta al Ministero della Difesa. In particolare, contestava la sussistenza del nesso di causalità tra l'esposizione all'uranio impoverito e il tumore, asserendo che non sarebbe possibile raggiungere il grado di certezza probabilistica necessario per accertare il nesso eziologico in ambito civile tra la frequentazione di ambienti interessati da particelle di uranio impoverito e l'insorgenza di tumori della specie di quello contratto dal [REDACTED]. In particolare esponeva che la storia clinica del militare deceduto manifestava una multifattorialità nell'eziologia della patologia che aveva colpito il militare tale da escludere la possibilità di ascrivere qualsivoglia responsabilità all'Amministrazione convenuta. In merito all'elemento psicologico, la difesa erariale deduceva che, all'epoca dei fatti, le conseguenze oncogenetiche dell'uranio impoverito non erano prevedibili e, pertanto, alcun rimprovero poteva essere mosso all'Amministrazione. Conclusivamente, in merito al danno, parte convenuta eccepeva, in ogni caso, la necessità di compensare il danno richiesto e preteso nell'odierno



Sentenza n. [REDACTED]

Reper [REDACTED]

giudizio con i vari benefici di natura indennitaria che, con successivi provvedimenti (che si riservava di precisare), erano stati a vario titolo elargiti alla famiglia [REDACTED]

La causa era istruita mediante produzione documentale, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.

La difesa del Ministero della Difesa proponeva regolamento preventivo di giurisdizione e, conseguentemente, all'udienza del [REDACTED], il Tribunale sospendeva il giudizio.

Con ordinanza n° [REDACTED] del [REDACTED], le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiaravano il suddetto regolamento estinto, non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine all'uopo concesso.

Riassunto il giudizio con atto di citazione in riassunzione notificato il [REDACTED] la causa era trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con concessione dei termini ex art. 190 cpc .

Occorre, in via pregiudiziale, affrontare il nodo concernente la sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale ordinario adito, dal momento che la Corte di Cassazione, sebbene ritualmente adita, non ha avuto modo, per le ragioni dianzi esposte, di regolare espressamente la giurisdizione.

Nel caso in esame, gli attori hanno agito chiedendo il risarcimento *iure hereditario* e *iure proprio*, ossia il diritto risarcimento del danno maturato nella sfera giuridica del loro dante causa (quello *iure hereditario*) e il diritto al risarcimento del danno, invece, sorto nella sfera giuridica propria degli attori (quello *iure proprio*). Ricorre nella specie una di quelle *particolari materie indicate dalla legge* in cui, ai sensi dell'art. 103 Cost., sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La legge in questione è, come indicato dalle Amministrazioni convenute, il d. lgs. 165/2001 che, agli



articoli 3 e 63, comma IV, stabilisce la giurisdizione esclusiva del G.A. per le controversie relative alle condotte dell'Amministrazione occasionate dal rapporto di lavoro, per le particolari categorie di personale dipendente pubblico sottratto alla privatizzazione, quale è il personale militare ai sensi del suddetto articolo 3 (nel caso in esame si tratta, infatti, di *diritti patrimoniali connessi* alle controversie di lavoro in questione, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 63, comma IV cit.).

Al contrario di quanto eccepito dalle Amministrazioni convenute, però, tale giurisdizione esclusiva non è estesa anche alle controversie concernenti i danni subiti da terzi, quali sono, appunto, gli eredi del militare, rispetto ai quali il giudizio per il risarcimento del danno *iure proprio* sofferto non riguarda una condotta dell'Amministrazione occasionata dal rapporto di impiego: essi agiscono quali terzi danneggiati dalla condotta antiggiuridica dell'Amministrazione.

In base a quanto esposto, dunque, ogni domanda svolta dagli eredi del [REDACTED] *iure hereditario* deve essere devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo, appartenendo alla giurisdizione ordinaria solamente il danno fatto valere dagli attori *iure proprio* (negli esatti termini, cfr. Cass. Sez. Un., ord. n° 9573/2014, secondo cui *"la domanda proposta nei confronti del Ministero della difesa dagli eredi di un militare italiano, per il risarcimento dei danni conseguenti all'esposizione del proprio congiunto all'uranio impoverito e ad altre sostanze nocive nel corso della missione di pace in Kosovo, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo solo in relazione ai pregiudizi fatti valere iure hereditatis, giacché fondata su di una condotta dell'amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego; per contro, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda volta al ristoro dei danni*



Sentenza n. [REDACTED]

Reper [REDACTED]

*subiti iure proprio dagli attori, atteso che l'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità degli stessi alle sole parti del rapporto di impiego e non anche a terzi").*

La domanda originariamente svolta dagli attori deve, quindi, essere circoscritta al solo danno *iure proprio* patrimoniale e non patrimoniale subito quali prossimi congiunti di [REDACTED], non appartenendo le questioni sul danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dal *de cuius* alla giurisdizione di questo Tribunale. Tale ridefinizione dell'ambito della domanda assorbe ogni questione concernente il limite esterno della giurisdizione in virtù del carattere politico delle scelte dell'Amministrazione nel caso in esame sollevata dalle convenute, in quanto la limitazione della cognizione del Tribunale alla sola posizione giuridica dei prossimi congiunti *iure proprio* esclude ogni riferimento circa l'applicazione di atti amministrativi.

Nel merito deve osservarsi che dall'articolata istruttoria documentale, dall'escussione dei testimoni, pur tenendo conto delle diverse valutazioni del ctu, emerge un quadro sufficientemente chiaro delle responsabilità del Ministero delle Difesa convenuto in ordine al decesso di [REDACTED], [REDACTED]

I militari italiani furono inviati nelle zone quali il Kosovo, Afghanistan ed in Iraq con materiale in dotazione del tutto inadatto a prevenire il contagio con le microparticelle di uranio impoverito disperse nell'aria e nelle acque dei luoghi interessati dalle missioni. Come chiarito dai testi escussi, i militari italiani (e, dunque, anche il [REDACTED]) avevano in dotazione esclusivamente una maschera NBC e un telo protettivo insufficienti ad



Sentenza n. [REDACTED]

Reper [REDACTED]

evitare il contatto tra il militare e le microparticelle, l'acqua utilizzata, per lavarsi e cucinare era del posto, assai probabilmente contaminata, senza che fosse stata impartita alcuna specifica precauzione.

Ad avviso del Tribunale, l'omissione, da parte dell'Amministrazione responsabile della salute e della sicurezza del proprio personale dipendente (Ministero della Difesa), delle idonee cautele a prevenire il contatto con le microparticelle di uranio impoverito ha contribuito a cagionare la patologia tumorale che ha poi condotto al decesso del [REDACTED]

Tanto lo si evince dagli esiti del rapporto della dott.ssa Gatti del "Laboratorio dei Biomateriali Dipartimento di Neuroscienze, Università di Modena e Reggio Emilia" che nel valutare i reperti biologici, anche del [REDACTED] ha rinvenuto particelle metalliche di origine esogena che per forma perfettamente sferica sarebbero state ottenute per fusione ad elevate temperature giustificabili dalla permanenza dei militari in ambiente bellico inquinato dall'esplosione di bombe metalliche

Ancora dagli atti risulta (cfr do.3 del fascicolo di parte attrice e la circostanza è pacifica) che al [REDACTED] nell'anno 2008 è stata riconosciuta un'invalidità del 100%, giusta decreto nr. 692/D in data [REDACTED] del Ministero della Difesa, in cui si dà atto che le infermità riportate dal predetto (le stesse che poi lo hanno condotto alla morte) sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio e dalle particolari condizione operative e di servizio di missione (esposizione ad ambienti contaminati).

Del resto il decreto in oggetto è stato emesso recependo il parere nr. [REDACTED] reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell'adunanza nr. [REDACTED] del [REDACTED] nel quale si è dato atto che le infermità riscontrate al C.M.C. [REDACTED] "possono





Sentenza n. [REDACTED]

Repe [REDACTED]

riconoscersi dipendenti da fatti di servizio, in quanto in considerazione dell'anamnesi, confermata dal rapporto di servizio ovvero dagli elementi probatori, che trova riscontro negli atti l'evento si appalesa tale da poter essere ricollegato alle condizioni in cui si è svolto il servizio, nonché ai fattori nocivi, ancorché inosservati, cui l'interessato è stato esposto" (cfr doc. 4 del fascicolo di parte attrice).

Ancora, come riferito da parte attrice (e non contestato da parte convenuta) anche ai prossimi congiunti del [REDACTED] stati concessi dalla Amministrazione indennizzi e assegni vitalizi in conseguenza del decesso del militare, ritenuto dalla stessa riconducibili alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione previste dall'art. 1, comma 1, lettera C, del D.P.R. 07.07.2006, n. 243.

Deve, poi, darsi atto dell'indirizzo giurisprudenziale indicato da parte attrice - che questo Tribunale sicuramente condivide - secondo cui "Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio determina una presunzione di efficacia causale esclusiva e sufficiente del servizio prestato sull'insorgere della patologia, onde sarebbe stato onere dell'Amministrazione dedurre e, conseguentemente, provare la sussistenza di altra diversa concausa" e "quanto alla valenza probatoria del menzionato decreto, ritiene la Corte che il contenuto dello stesso vada qualificato quale confessione stragiudiziale, con valenza anche nell'ambito dell'azione risarcitoria esperita dagli eredi jure proprio. Sebbene infatti i congiunti del defunto ..... siano formalmente terzi rispetto al rapporto di servizio intercorso tra il de cuius ed il Ministero, ciononostante ragioni di coerenza sistematica impongono di apprezzare univocamente tale confessione quale riconoscimento della sussistenza del nesso eziologico" (cfr Corte d'Appello di Roma Sezione Prima civile, n. 697/2017).



Sentenza n. [REDACTED]

Reper [REDACTED]

Alla luce di tali elementi non possono quindi condividersi le valutazioni del ctu il quale pure riconoscendo che il [REDACTED] è stato esposto, durante le missioni internazionali, a fattori potenzialmente ed intrinsecamente tossici e pure riconoscendo un peso concausale debole a due fattori di rischio (il [REDACTED] è stato fumatore per tre anni e aveva una anamnesi positiva familiare positiva alle malattie neoplastiche) ha dichiarato l'impossibilità di definire tale potenziale esposizione, senza prendere specifica posizione sugli elementi sopra esposti, ritenuti al contrario, ormai dalla prevalente giurisprudenza di merito (cfr Tribunale Roma sentenza n. 1046/2010; 1060/2012; 17610/2015 e poi la mia) rilevanti ai fini dell'affermazione del nesso di causalità.

In conclusione ritiene il Tribunale, *molto probabile* che l'esposizione indiretta ad uranio impoverito, in sinergia con lo stress della permanenza delle zone di guerra e con le modalità e la sequenza delle molte vaccinazioni somministrate, abbia contribuito a cagionare l'insorgenza della patologia tumorale. Siffatte considerazioni appaiono idonee ad integrare il nesso di causalità che, secondo la regola della *condicio sine qua non*, mutuata dagli artt. 40 e 41 c.p., deve essere valutato, nel settore civile, alla stregua della regola del "più probabile che non" (cfr., Cass. Sez. Un., n° 576/2008 e, di recente, Sez. L n° 47/2017). Applicando questo consolidato canone, appare altamente probabile che l'esposizione indiretta a sostanze cancerogene, presenti negli ambienti frequentati dal [REDACTED], abbia contribuito all'insorgenza della malattia.

Parte attrice ha, inoltre, documentato in maniera dettagliata come la diffusione in ambienti scientifici e militari della nocività dell'uranio impoverito dovesse ritenersi nota all'Amministrazione italiana sin dai primi anni Novanta.



Sentenza n. [REDACTED]

Repe [REDACTED]

Invero, come correttamente evidenziato da parte attrice e da numerose sentenze di questa Sezione del Tribunale (cfr tra tante Tribunale Roma. Sez. II sent. N. 17610/2015) erano già note nel 1990, le cd regole d'oro (norme di protezione Usa per la Somalia) da seguire per la idonea protezione dei militari chiamati ad operare in contesti bellici dove erano utilizzati armamenti all'uranio impoverito, essendo quindi noto il collegamento tra l'esposizione e/o il contatto con tale sostanza e il rischio di contrarre il cancro. Sul punto, appaiono assai generiche le contestazioni svolte da parte della difesa erariale. Per questo motivo, la colpa dell'Amministrazione, da intendersi come prevedibilità ed evitabilità dell'evento, non può ritenersi seriamente contestata dall'amministrazione convenuta.

Tanto chiarito in ordine alla sussistenza della responsabilità del Ministero della Difesa per la causazione dell'evento dannoso, occorre soffermare l'attenzione, infine, sulle conseguenze dannose lamentate dagli attori.

Per quel che concerne il danno patrimoniale asseritamente subito *iure proprio* occorre rilevare che tale domanda non è sostenuta da alcuna prova da parte degli attori né relativamente all'*an* del danno asseritamente subito, né tantomeno relativamente al *quantum*. Pertanto le pretese di carattere patrimoniale avanzate devono essere rigettate.

Tanto premesso, va chiarito che nel caso in esame gli attori agiscono, come già ricordato, per un danno *iure proprio*, ossia maturato nella loro sfera giuridica. In particolare, gli attori agiscono dinanzi a questo Tribunale per ottenere il risarcimento delle conseguenze dannose che, a seguito dell'evento costituito dalla morte del loro prossimo congiunto, si sono verificate nella loro sfera giuridica. La precisazione è necessaria in quanto, sebbene nel caso in esame non sia d'uopo analizzare i danni cagionati



Sentenza n. [REDACTED]

Reper [REDACTED]

direttamente al militare in servizio per il già dichiarato difetto di giurisdizione, il danno evento dal quale discendono le conseguenze dannose lamentate dagli attori (secondo la nota distinzione tra danno evento e danno conseguenza, di cui all'art. 1223 c.c., applicabile anche in tema di danno non patrimoniale ai sensi del rinvio di cui all'art. 2056 c.c. e secondo quanto asserito dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, a far data dal noto arresto delle Sezioni Unite, n° 26972/2008) è pur sempre la morte del militare in servizio.

Ne consegue che, accertata la sussistenza per le ragioni sopra esposte, della responsabilità del Ministero della Difesa, presso cui prestava servizio il [REDACTED] per avere colposamente omissso di adottare tutte le opportune cautele atte a tutelare i propri soldati dalle conseguenze dell'utilizzo dell'uranio impoverito, con ciò provocandone la morte, è ora necessario verificare le dirette conseguenze dannose nei confronti degli attori in sede di liquidazione del danno.

Come premesso, il danno richiesto dagli attori è il c.d. danno da lesione parentale, che costituisce una peculiare voce di danno non patrimoniale, qualificata dalla giurisprudenza come ipotesi specifica di danno esistenziale.

T Trattandosi, come detto, di conseguenze dannose, il danno da lesione parentale non è un danno *in re ipsa*, ma deve essere allegato e dimostrato da parte dell'attore. In ragione della peculiarità dei beni e delle situazioni coinvolte, tale prova può essere fornita per presunzioni (in termini, Cass., Sez. III, n° 12124/2003, secondo cui *il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno - conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento. Tuttavia, trattandosi di pregiudizio che*



*si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire. Più di recente, nello stesso senso, Sez. III, n° 12146/2016 e 21230/2016). Il danno da lesione parentale, dunque, come voce ulteriore di danno esistenziale, rispetto al mero pregiudizio patrimoniale patito per la morte del familiare, non può essere riconosciuto se gli attori non allegano elementi dai quali presumere quel particolare sconvolgimento delle abitudini di vita che consente di procedere alla liquidazione di un danno maggiore rispetto a quello spettante per il mero pregiudizio morale patito. In tal senso si è pronunciata la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui "nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche" (Cass., Sez. III, n°21060/2016).*

Orbene, nel caso di specie gli attori non hanno fornito elementi fattuali da cui inferire, per via presuntiva, la sussistenza del particolare danno esistenziale da perdita del rapporto parentale nei termini sopra descritti. Essi, in particolare, nulla hanno dedotto circa le abitudini di vita precedenti e quelle successive al decesso del loro familiare, onde poter presumere il radicale mutamento dello stile di vita necessario per liquidare il maggior danno in questione.



Per questo motivo, appare opportuno riconoscere agli attori esclusivamente il danno morale derivante dalla perdita di un prossimo congiunto, per la cui liquidazione si ritiene di adottare i noti criteri uniformemente adottati dal Tribunale di Roma (e predisposti proprio allo scopo di adeguare in concreto il risarcimento e di uniformarlo in casi simili, onde evitare disparità di pronunce all'interno dello stesso Ufficio Giudiziario), avendo gli stessi proprio attinenza a tutte le ipotetiche e possibili circostanze sopra indicate, secondo un calcolo "a punti" ovvero con la attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e con la moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale. Il valore monetario del punto è stato fissato in via equitativa nella somma di euro [REDACTED] attualizzato al 2017, pertanto sembra ragionevole al Tribunale riconoscere agli attori le seguenti somme:

- a) in favore di [REDACTED] madre del *de cuius*, nata nel 1954 e dunque di anni 53 alla morte del figlio, avvenuta nel 2007, la somma di Euro [REDACTED]
- b) in favore di [REDACTED], padre del *de cuius*, nato nel 1952 e dunque di anni 55 alla morte del figlio la stessa somma di euro [REDACTED]
- c) in favore di [REDACTED] germana del *de cuius*, nato nel 1979, e dunque di anni 28 alla morte del fratello, avvenuta nel 2007, la somma di Euro [REDACTED]

Sulle somme sopra indicate, liquidate quale sorte capitale sono, poi, dovuti gli interessi legali, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come "lucro cessante", computabili sul credito complessivamente liquidato, devalutato alla data del decesso del militare



Sentenza n. [REDACTED]

Reper [REDACTED]

(01.07.2007) e via via rivalutato sino alla pubblicazione della presente sentenza. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.

Deve precisarsi che la condanna al risarcimento del danno come sopra liquidato in favore degli attori deve essere pronunciata (come peraltro richiesto nelle conclusioni dell'atto di citazione) unicamente in danno del Ministero della Difesa – del quale solo è stata accertata la dedotta responsabilità ex art. 2043 c.c. – e non anche nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Parte convenuta ha, infine, allegato l'erogazione di diversi benefici indennitari riconosciuti dal Ministero della Difesa in favore della famiglia [REDACTED] e parte attrice non ha contestato la circostanza.

E' il caso di precisare che si tratta di benefici tutti strettamente collegati al rapporto di servizio che legava il militare al Ministero della Difesa, circostanza questa che impedisce a questo giudice di compensarli con le somme attribuite dal momento che, giuste le premesse sopra rassegnate, il danno riconosciuto in favore degli attori è esclusivamente il danno non patrimoniale *iure proprio* sofferto, essendo stata declinata la giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo per ogni questione di carattere patrimoniale afferente al rapporto di servizio.

Gli indennizzi in esame, afferenti inequivocabilmente al rapporto di servizio, sono stati elargiti agli attori non in proprio, ma nella loro qualità di eredi del militare dipendente del Ministero della Difesa, pertanto, una eventuale compensazione potrà essere valutata esclusivamente dal Giudice munito di giurisdizione sul rapporto di servizio stesso.



Sentenza n. [REDACTED]

Reper [REDACTED]

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al dm n. [REDACTED] e del valore della domanda, ponendo le spese di ctu definitivamente a carico del Ministero della Difesa. La mancanza di una specifica domanda nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra tali parti

#### PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe:

- dichiara inammissibili le domande proposte dagli attori dirette ad ottenere il risarcimento dei danni *iure hereditario* per difetto di giurisdizione;
- condanna il Ministero della Difesa al risarcimento del danno non patrimoniale *iure proprio* patito dagli attori e, per l'effetto, condanna il predetto Ministero al pagamento in Favore di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] oltre lucro cessante da calcolarsi come indicato in motivazione ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;
- condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, che liquida in Euro 18.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso delle spese anticipate di ctu, come liquidate in corso di causa.

Roma [REDACTED]

Il Giudice  
Assunta Canonaco

